

Publicato il 04/06/2021

N. 03744/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01061/2021 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2021, proposto da  
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Ambroselli, Domenico Gentile, Gianluca Mignacca, Nicola Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, Piazza della Repubblica, 2;

-OMISSIS-in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità:

- del silenzio e/o inerzia serbato dall'A.S.L. Napoli 1 sull'istanza motivata di adesione alla convenzione Consip formulata da -OMISSIS-con nota prot. n. 48 inviata a mezzo PEC in data 21.1.2021 e recante ad oggetto "*Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – Aggiudicazione definitiva Consip del 29.9.2020 al - OMISSIS-del Lotto 8 (Regione Campania, comprensivo dell'ASL Napoli 1 Centro) con intervenuta*

sottoscrizione in data 14/01/2021 ed attivazione della Convenzione Centralizzata Consip in data 21.1.2021. Istanza di vincolata adesione alla Convenzione Consip, ex art. 1, co. 449, l. 296/2006; art. 1, co. 1 e 3 ed art. 15, co. 13, lett. d) d.l. 95/2012; art. 9, co. 3, D.L. 66/2014; art. 1, co. 548 L. 208/2015”;

- della nota prot. n. 0031112/i dell'8 febbraio 2021, dell'A.S.L. Napoli 1, nonché per l'accertamento, ex art. 31, comma 3, c.p.a., della fondatezza della pretesa dedotta nel presente giudizio con conseguente condanna dell'amministrazione resistente ad aderire alla Convenzione sottoscritta tra Consip e -OMISSIS-in data 14 gennaio 2021, avente ad oggetto “Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti del servizio sanitario nazionale per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388. Lotto 8 CIG -OMISSIS-”, con richiesta di nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario *ad acta* per l'evasione dell'istanza di adesione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, al D.L. n. 44/2021 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con delibera del 13.6.2018, l'A.S.L. Napoli 1 Centro indiceva una procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione; nello specifico, si trattava di una gara - ponte per la stipula di contratti risolutivamente condizionati all'aggiudicazione dell'analoga convenzione Consip o, comunque, della gara centralizzata regionale, ove nel frattempo indetta dalla centrale di committenza -OMISSIS-(cfr. punto 4.2. del disciplinare di gara).

All'esito di un contenzioso definito da questo Tribunale con sentenza n. 890/2020 (recante annullamento dell'aggiudicazione del 24.4.2019 in favore della -OMISSIS-. per vizi relativi alla composizione della commissione di gara) e della parziale rinnovazione della selezione, con determina del 28.9.2020, l'appalto veniva aggiudicato al r.t.i. -OMISSIS- (lotto 1) e alla -OMISSIS-. (lotto 2); per quanto rileva nel presente giudizio, nei contratti stipulati il 1° e 2 dicembre 2020 la predetta clausola risolutiva espressa era subordinata non solo all'operatività della convenzione Consip, ma anche ad una specifica valutazione comparativa circa le condizioni del servizio offerto.

Avverso la determinazione di rinnovazione della gara veniva proposto ricorso per l'ottemperanza, per elusione e violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 890/2020, rigettato da questo T.A.R. con sentenza n. 2144/2021.

Tanto premesso, con il ricorso in esame, notificato l'11.3.2021 e depositato il 15.3.2021, il -OMISSIS-(di seguito -OMISSIS-espone che:

- in data 29.9.2020 ha conseguito l'aggiudicazione del Lotto n. 8 della gara Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione da erogare in favore di enti del servizio sanitario;

- il 14.1.2021 ha stipulato la relativa convenzione con cui si impegnava ad accettare gli ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito;

- a mezzo p.e.c. del 21.1.2021 la deducente inviava istanza volta ad ottenere l'adesione -OMISSIS- alla convenzione Consip comprensiva "*del doveroso esercizio del proprio vincolato potere autoritativo pubblicistico, imposto anche ex lege, sui contratti ponte in essere risolutivamente condizionati all'ormai intervenuta definizione della Convenzione centralizzata*";

- alla predetta richiesta non si conformava l'A.S.L. Napoli 1 Centro che, viceversa, con nota dell'8.2.2021 procedeva alla nomina di una commissione tecnica con l'incarico di verificare la convenienza economica dell'eventuale adesione alla convenzione Consip, mediante la comparazione dei costi e delle attività rispetto ai contratti aggiudicati alla -OMISSIS-

Tanto premesso, con il gravame in trattazione CSI agisce ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio - inadempimento formatosi sulla predetta istanza del 21.1.2021.

Con un unico motivo di gravame, sostiene che l'AS.L. sarebbe obbligata *ex lege* ad aderire alla convenzione Consip, cui dovrebbe seguire il subentro dell'istante e delle proprie consorziate esecutrici nel servizio in essere e, altresì, la risoluzione dei contratti con la-OMISSIS-, aggiudicatarie della predetta gara autonomamente indetta dall'ente resistente nel 2018.

Si paleserebbe, poi, elusiva dell'obbligo di provvedere l'adozione della nota dell'8.2.2021, giacché in capo alla Azienda Sanitaria Locale non residuerebbero margini di discrezionalità in ordine all'adesione richiesta dalla istante.

In punto di diritto, deduce pertanto violazione della L. n. 241/1990, violazione della *lex specialis* ed eccesso di potere sotto distinti profili, con specifico riferimento alla economicità, efficacia, trasparenza, buon andamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria, violazione del legittimo affidamento ed imparzialità.

Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di conseguente accertamento della illegittimità del silenzio - rifiuto sulla richiesta di adesione e della fondatezza della pretesa dedotta ex art. 31, comma 3, c.p.a. circa l'obbligo -OMISSIS- di aderire alla convenzione Consip, con nomina altresì di un commissario *ad acta* in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione.

Si è costituita l'A.S.L. Napoli 1 Centro che eccepisce il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità del ricorso; nel merito, l'ente si oppone all'accoglimento del gravame ritenendo che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, dovrebbe escludersi il carattere vincolato dell'adesione alla convenzione Consip e l'amministrazione potrebbe mantenere il contratto - ponte qualora ravvisi condizioni economiche più favorevoli. Tanto anche alla luce della funzione della centrale di committenza, come normativamente ricostruita, che è quella di consentire un risparmio della spesa pubblica, solo in tale eventualità potendosi giustificare la risoluzione dei contratti - ponte.

Si è costituita anche -OMISSIS- che, in data 7.5.2021, ha depositato una memoria difensiva di cui, tuttavia, parte ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità siccome tardivamente depositata in violazione dei termini di cui all'art. 73, comma 1, e all'art. 87, comma 3, del c.p.a..

Alla camera di consiglio del 18.5.2021, all'esito della discussione richiesta dalla parti secondo le modalità da remoto, a termini delle vigenti disposizioni processuali emergenziali, la causa è stata trattenuta in decisione

## DIRITTO

Preliminarmente, in accoglimento della sollevata eccezione processuale, va dichiarata l'inutilizzabilità della memoria difensiva della società controinteressata, siccome versata agli atti di causa in violazione del termine di 15 giorni liberi antecedenti alla camera di consiglio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, in relazione all'art. 87 c.p.a..

Sempre in rito, occorre rammentare in via generale che, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., condizione per l'azione avverso il silenzio - rifiuto è la sussistenza di un obbligo a carico dell'organo pubblico competente di provvedere a fronte di specifica istanza di un privato; di contro, tale rimedio non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell'atto, sia la posizione sostanziale d'interesse legittimo da parte del ricorrente (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2751/2017; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 1469/2019).

Tanto premesso, non ha pregio l'eccezione sollevata dall'A.S.L., con cui si contesta la giurisdizione dell'adito Plesso in relazione all'eventuale scioglimento dei contratti – ponte stipulati con le società affidatarie della gara autonomamente indetta nel 2018, ritenendo trattarsi di materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Invero, sebbene in più punti dell'articolato mezzo impugnatorio la parte ricorrente abbia prospettato lo scioglimento (in forza dell'operatività della clausola risolutiva contenuta nel disciplinare della gara – ponte) o la nullità ex art. 15 comma 13 lett. b) del D.L. n. 95/2012 dei predetti contratti, dall'esame dell'epigrafe e delle conclusioni del libello introduttivo emerge chiaramente che la domanda giudiziale non ha ad oggetto la richiesta di caducazione dei rapporti convenzionali in essere con gli operatori affidatari del servizio, bensì l'accertamento dell'illegittimità del silenzio – inadempimento -OMISSIS- sulla richiesta di adesione alla convenzione Consip, la cui cognizione rientra certamente nella sfera di attribuzioni di questo giudice.

Si aggiunga che, con specifico riferimento alla eventuale nullità e/o risoluzione dei predetti contratti quale effetto conseguente all'invocata adesione alla convenzione Consip, con sentenze n. 890/2020 e n. 2144/2021, questo T.A.R. ha già declinato la propria giurisdizione alla luce dell'ordinario criterio di riparto del *petitum* sostanziale correlato alla concreta *causa petendi*, ossia all'intrinseca natura della posizione di diritto soggettivo fatto valere dai ricorrenti nei predetti giudizi.

L'oggetto del contenzioso in esame va quindi perimetrato con esclusivo riferimento all'accertamento della illegittimità del contegno inerte serbato dall'A.S.L. sulla richiesta di adesione alla convenzione Consip, risultando estranea ad esso la sorte dei contratti – ponte stipulati con gli operatori attualmente affidatari del servizio.

Ulteriore conferma della sussistenza della giurisdizione di questo Plesso si trae, come si vedrà, dalla natura discrezionale del potere che compete all'A.S.L. in ordine alla scelta se aderire o meno alla

convenzione Consip, oltre che dalla consistenza della posizione soggettiva di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo) in capo al Consorzio ricorrente, aggiudicatario della gara centralizzata.

Al riguardo, di seguito si riportano le previsioni di settore:

- art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012 (“...*gli enti del servizio sanitario nazionale...utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”).

- art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 (“*tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro...Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.*”);

- art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014 (“*con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri...sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche...gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure*”);

- art. 1, comma 548, della L. n. 208/2015 (“*Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA*”).

Tanto premesso, va preliminarmente sottolineata la peculiarità della fattispecie in trattazione rispetto a quella “tipica” delineata dal quadro normativo sopra tratteggiato che, in via ordinaria, prevede l’adesione di amministrazioni pubbliche a convenzioni Consip già operative; viceversa, nel caso in esame, si controverte di un gara – ponte espletata ed aggiudicata dall’A.S.L. antecedentemente alla conclusione della gara Consip, con contratti stipulati prima dell’operatività dello strumento centralizzato, il che pone la stazione appaltante dinnanzi alla scelta se proseguire l’affidamento in corso ovvero aderire alla intervenuta convenzione Consip.

In proposito, giova riportare l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 5205/2020 e n. 1329/2019; Sez. V, n. 1937/2018) con riferimento ai profili di interferenza tra sistemi di acquisizioni a livello regionale e convenzioni Consip le cui conclusioni, in assenza di solidi argomenti di segno contrario, risultano estensibili anche all’ipotesi in scrutinio, contraddistinta dall’approvvigionamento di servizi da parte della singola A.S.L., previa autorizzazione di - OMISSIS-(delibera del Direttore Generale n. 1259 del 13.6.2018).

Secondo l'indirizzo di Palazzo Spada (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1329/2019), *“permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro. A supporto di tale decisione, è richiamato anche quanto previsto dal quarto periodo del comma 1 del d.l. n. 95/12, in base al quale la disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. In particolare, questo Consiglio ha evidenziato che: 'La sussistenza del richiamato (e legittimo) rapporto fra regola ed eccezione è confermato dallo stesso articolo 26 della l. 488 del 1999 il quale:*

*- al comma 3 stabilisce che 'le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...)'.* La disposizione per un verso conferma (attraverso il ricorso alla modalità deontica 'possono') il carattere non pienamente vincolante del ricorso alle convenzioni-quadro e, per altro verso, consente la ricerca da parte delle amministrazioni di opzioni negoziali alternative (...con il vincolo/limite dell'insuperabilità delle condizioni negoziali proprie delle convenzioni-quadro);

*- al comma 3-bis obbliga le amministrazioni che abbiano deliberato di procedere in modo autonomo agli acquisti di proprio interesse di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza.*

*Le disposizioni appena richiamate (lette in combinato disposto con il richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012) delineano un coerente quadro normativo il quale (al fine di assicurare in modo adeguato la razionalizzazione degli acquisti da parte delle PP.AA.) demanda alla Consip il cruciale compito di rinvenire, in sede di centralizzazione, le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni;*

*- consente (ma in via eccezionale e motivata) alle amministrazioni di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro;*

*- responsabilizza le amministrazioni che intendano procedere in modo autonomo fissando taluni vincoli ex ante (insuperabilità delle condizioni trasfuse nelle convenzioni quadro) e talune serie conseguenze ex post (nullità degli atti realizzati in violazione e responsabilità in capo ai funzionari che abbiano agito in violazione di legge e con ingiustificato dispendio di risorse pubbliche)”.*

Alla luce di tali precedenti diviene recessivo il richiamo alla sentenza di questo Tribunale, n. 3828/2020 - peraltro riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2235/2020 - invocata dall'istante a sostegno della vincolatività della predetta adesione e, pertanto, può convenirsi con la tesi difensiva della resistente A.S.L., secondo cui la normativa di settore assegna alla Consip un ruolo suppletivo e non preclude la ricerca di opzioni negoziali alternative mirate a conseguire condizioni economiche migliorative, sulla base di una valutazione discrezionale dei parametri di qualità/prezzo comparati.

A conferma di quanto esposto, peraltro, milita il contenuto della stessa convenzione Consip del 14.1.2021 depositata dalla parte ricorrente, in cui è espressamente escluso il carattere vincolato delle scelte di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche, obbligando il solo fornitore a fornire i quantitativi richiesti (cfr. pag. 2: *“la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche ...all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito...”*).

L’eventuale scelta di adesione alla convenzione Consip successivamente perfezionata rispetto ad altri affidamenti autonomi precedentemente disposti ed in corso di esecuzione costituisce, dunque, oggetto di valutazione discrezionale dell’amministrazione, gravando sulla stessa l’onere di verificare se il contratto già stipulato offra condizioni di maggior vantaggio rispetto ai parametri di qualità e di prezzo degli strumenti messi a disposizione da Consip, coerentemente con i principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Tanto premesso in via generale, il ricorso è poi fondato nei limiti di seguito indicati.

Si è visto che, a fronte della richiesta in epigrafe, con nota dell’8.2.2021 l’A.S.L. ha nominato una commissione per verificare la convenienza economica della convenzione Consip, mediante comparazione dei parametri di qualità/prezzo della medesima con i costi e le attività previste nei contratti di entrambi i lotti.

Evidentemente, tale nota, meramente interlocutoria, non costituisce atto conclusivo del procedimento, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa -OMISSIS-, giacché permane, allo stato, l’inerzia né vi è indicazione alcuna dei tempi di durata del procedimento.

Diversamente opinando, l’ASL resterebbe libera di “non decidere” sull’istanza, consentendo, a tempo indefinito, l’eventuale persistenza di un vincolo negoziale (quello discendente dalla garanzia), che potrebbe risultare ex post antieconomico e dunque confliggente con le esigenze di razionalizzazione indotte dalla sopra richiamata normativa di settore.

Sussiste, quindi, violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, secondo cui *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”*.

Per l’effetto, l’A.S.L. va condannata a pronunciarsi motivatamente sulla istanza di parte ricorrente con provvedimento (di accoglimento o di rigetto) da adottare entro e non oltre giorni 60 dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Non può poi trovare accoglimento la richiesta attorea avanzata ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.p.a. di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, ostandovi, per quanto sopra esposto, la natura discrezionale del potere di scelta in ordine all’eventuale adesione alla convenzione Consip nei termini descritti (subordinata, cioè, alla verifica in ordine alla comparazione di costi e delle attività rispetto alle aggiudicazioni disposte dall’Azienda Sanitaria Locale) nonché la necessità di completare l’istruttoria avviata dall’ente con la citata nota dell’8.2.2021.

Infine, il Tribunale ritiene di riservarsi in ordine alla richiesta di nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, del c.p.a., all’esito dell’eventuale infruttuoso decorso del termine assegnato

all'amministrazione per provvedere, previa presentazione di apposita istanza di nomina che parte ricorrente vorrà notificare alle controparti processuali.

La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico - OMISSIS- nella misura indicata in dispositivo mentre, riguardo alla società controinteressata, attesa la sua estraneità alla illegittima inerzia procedimentale, può disporsi la relativa compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione.

Condanna l'A.S.L. Napoli 1 Centro al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Compensa le spese processuali nei confronti della società -OMISSIS-..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, al D.L. n. 44/2021 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

L'ESTENSORE  
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE  
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO